



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Bosconero (Torino)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2021 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Bosconero - Nota di rilievo.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2021, recante richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti.

Il Magistrato istruttore

Dott. Diego Poggi

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec:
piemonte.controllo@corteconticert.it

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2021, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Bosconero, si riscontra quanto segue:

1. Fondo contenzioso e passività potenziali

Con il rendiconto dell'anno 2021 l'Ente non ha effettuato accantonamenti a titolo di fondo contenzioso, pur avendo, nel corso dell'esercizio, impegnato spese per "patrocinio legale" pari ad € 16.862,50

Si ricorda che, in presenza di contenziosi pendenti, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio contenzioso è espressamente disciplinata dai principi contabili e, in particolare, dal punto 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 in materia di fondo contenzioso.

In esso si prevede che "l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) evidenzia la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui *"risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. [...] la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

La presenza di contenziosi impone, dunque, una attenta ed analitica disamina - nel corso ed al termine di ciascun esercizio finanziario - affinché gli accantonamenti per far fronte ad eventuali soccombenze possano essere tempestivamente stanziati e resi disponibili. Ciò con riferimento a tutti i potenziali rischi a cui il contenzioso pendente espone l'Ente e, cioè, sia con riferimento ad eventuali specifiche richieste risarcitorie, sia alla possibile soccombenza con condanna alla rifusione delle spese legali e processuali.

In particolare - come ha precisato anche la scrivente Sezione di controllo con delibera n. 16/2022/SRCPIE/PRSE- *"In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l'amministrazione giudichi come "remoto" il rischio di soccombenza, non sorge l'obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente "possibile", all'ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove*

l'accoglimento dell'avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell'arte, "probabile", la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo".

Preso atto di quanto sopra, si invita l'Ente a fornire un quadro aggiornato degli eventuali contenziosi in essere, precisando:

- autorità giudiziaria;
- grado e stato della causa;
- domanda giudiziale proposta contro il comune;
- conseguenti passività potenziali in ragione del rischio di soccombenza, da stimare sulla base del sopra richiamato principio contabile;

Si richiede inoltre di precisare se l'ente ha effettuato pagamenti a seguito di contenziosi o passività potenziali per fatti gestionali risalenti ad esercizi pregressi e per i quali non è stato effettuato alcun accantonamento.

Per contro, risulta accantonato l'importo di euro 345.000,00 tra gli "altri accantonamenti", con la dicitura "passività presunte partecipate" e pertanto si invita a dettagliare le ragioni di tale appostamento contabile, la situazione di fatto che ne ha motivato la costituzione e la situazione della passività in questione alla data odierna.

2. Cassa vincolata

Dal Questionario risulta un valore di cassa vincolata pari a zero ed un fondo cassa finale pari ad € 927.962,35.

L'Organo di Revisione indica, inoltre, per la parte capitale, un ammontare di incassi superiore ai pagamenti per un importo di € 42.949,14.

La gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili nn. 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Sul tema si segnala anche la deliberazione delle Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, e la recentissima n. 17/2023, che ha chiarito il regime di alcune casistiche specifiche.

Si richiede di relazionare in merito alla mancata valorizzazione della cassa vincolata al 31 dicembre 2021.

3. Accensione prestiti

Al titolo 6 risultano accertati ed incassati euro 24.371,29, rientranti nella Tipologia 300: "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine". Giacché nel Questionario al rendiconto la corrispondente tabella a pag. 36 non reca tale importo nel rigo dedicato al "debito complessivo contratto nel 2021", si invita l'Amministrazione a chiarire le ragioni della contraddizione documentale rilevata e a precisare la sussistenza dei presupposti per la contrazione del prestito in questione, precisando l'investimento che ne risulta finanziato.